

arbitrj, che sempre pretesero avere i Testatori e altre persone benefiche, di determinare cioè le persone, che volevano ai loro funerali, esequie e simili offizj di pietà, assegnando altresì la quota della distribuzione, a cui partecipare dovevano, senza che i Capitoli più equi siansi mai in questa parte lamentati.

648) Abbiamo veduto al n. 537, che alcuni Piovani, Preti, e Chericì eziandio, *honoris gratia* chiamavano ai funerali altre tali persone sotto pretesto, che fossero loro congiunti. Sebbene questa cosa fosse con pregiudizio della Parrocchia, pure si comportò finchè il pregiudizio fu *modicum*: ma quando il danno crebbe di troppo, allora la Costituzione Trevisana vi pose rimedio. In tanto si vede, che era dell'arbitrio eziandio dei parenti invitar persone ai funerali ancora con gravame delli Capitoli.

649) Parlando di cotali arbitrj, io non favello già di quella quota, la quale viene lasciata o data sotto nome di *tanto di Capitolo*, e su cui suole contrattarsi: questa tiene propriamente luogo di decime, come fu detto: e in questa parte non possono nè devono i Testatori, Commissarj o altri avere alcun *arbitrio*, cioè non possono disporre secondo la propria volontà delle divisioni o parti da farsi, in altra guisa, da quella che richiedono le Costituzioni o Consuetudini rispettive delle Chiese. In questa parte ancora non si attendono, nè si debbono attendere l'espressioni dei Testatori medesimi. Quindi abbiamo veduto di sopra al n. 540, che sebbene il Venier avesse lasciato Duc. dieci al suo Piovano, perchè lo accompagnasse con un